

Nonostante il parlamento UK abbia conferito il mandato a Theresa May di rinegoziare l'accordo di recesso con la UE, ci sono poche possibilità che Bruxelles sia disposta a rivedere il meccanismo della cosiddetta *backstop* per evitare un *hard boarder* tra l'Irlanda ed il Nord Irlanda.

Questo lascia il clima di incertezza molto elevato e la possibilità di un no deal altrettanto alta.

Ultimi Aggiornamenti Legali/Regolamentari a fronte di un Potenziale Scenario «No Deal»

Alla data odierna, l'ipotesi di un "no-deal", con l'improvvisa inapplicabilità del diritto europeo al Regno Unito e ai rapporti con lo stesso a partire dalle 0:00 del 30 marzo 2019 (dunque 2 anni dopo il 29 marzo 2017, giorno in cui la Gran Bretagna ha presentato la richiesta di attivazione dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea), sembra sempre più configurarsi come plausibile, con effetti giuridicamente a tutt'oggi imprevedibili. Ciò posto, tanto le Istituzioni europee che gli Stati Membri si stanno adoperando al fine di attenuare gli effetti negativi che questo scenario potrebbe comportare.

Per quanto riguarda le conseguenze nei rapporti tra il Regno Unito e l'ordinamento italiano da ultimo¹, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha pubblicato, in data **24 gennaio 2019**, un comunicato che anticipa quelle che potrebbero essere le misure necessarie e contingenti da approntate per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in tale scenario (il "**Comunicato MEF**").

Le misure, si precisa, si innestano su quanto già disposto dalla Commissione Europea in sede sovranazionale, avendo la stessa adottato in data 19 dicembre 2018 provvedimenti che perseguono la medesima finalità di garanzia di continuità operativa² e che troveranno applicazione in caso di "no-deal".

L'obiettivo principe avvalorato dal MEF è quello di garantire la continuità dei servizi e dell'operatività degli attori del mercato. Le misure menzionate, in sostanza, assicureranno, per un periodo transitorio analogo a quello previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e l'UE, la possibilità per gli intermediari bancari, finanziari, assicurativi (anche ove operanti nel settore della previdenza complementare) di continuare ad operare secondo la normativa attualmente vigente, e questo sia che si tratti di operatori italiani che operino in Regno Unito sia che si tratti di operatori britannici che operino in Italia.

¹ In precedenza, quali iniziative già intraprese nel nostro ordinamento, si richiama in particolare la Lettera del 3 ottobre 2018 dell'IVASS indirizzata alle imprese del Regno Unito operanti in Italia sull'informativa agli assicurati italiani sull'impatto della Brexit.

² I provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, per quanto d'interesse, sono: (i) la decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati; (ii) la decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 24 mesi per evitare interruzioni nei servizi prestati dai depositari centrali di titoli stabiliti nel Regno Unito che così potranno continuare a prestare i loro servizi agli operatori europei; (iii) due regolamenti delegati che agevolano la novazione, a tempo determinato, di taluni contratti derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC) conclusi con una controparte stabilita nel Regno Unito per sostituire tale controparte con una stabilita nell'Unione.

Dette misure - che saranno tailorizzate per tipologia di intermediario - probabilmente verranno adottate tramite lo strumento normativo del decreto-legge ed avranno il compito di disciplinare gli adempimenti che i vari intermediari saranno chiamati ad ottemperare per poter operare anche oltre il periodo transitorio.

Più specificamente, con il provvedimento in questione:

- (i) sarà assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità;
- (ii) saranno adottate previsioni relative alle sedi di negoziazione e all'accesso degli operatori alle stesse;
- (iii) sarà garantita, relativamente agli investimenti dei fondi pensione in OICR del Regno Unito, la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio.

Si rileva come all'interno del Comunicato MEF non è stato specificato se le misure da adottarsi saranno rivolte esclusivamente a "gestire" la fase di transizione solo con riferimento ai rapporti già in essere alla data di approvazione del decreto-legge oppure se le medesime permetteranno altresì agli intermediari di ampliare la propria offerta di prodotti, prestare servizi verso nuova clientela o in nuovi mercati.

Ad ogni modo, l'effettiva adozione del provvedimento dipenderà dagli sviluppi attesi per i prossimi giorni.

Infine, le autorità di vigilanza Banca d'Italia ed IVASS hanno preso atto, con nota pubblicata nelle rispettive pagine internet ufficiali rispettivamente in data 24 e 25 gennaio 2019, del Comunicato MEF, condividendo dunque, relativamente ai settori di propria competenza, le iniziative intraprese a livello governativo.

Nessuna novità di rilievo per il settore fiscale emerge dalla predetta comunicazione del MEF, i cui scenari sono stati già analizzati nella newsletter «[Speciale Brexit](#)» dello scorso 17 gennaio 2019.

Per informazioni e contatti:

Flavio Mondello Malvestiti

Director (Tax), Head of Brexit Team
flavio.mondello.malvestiti@pwc.com
+39 340 5593504

Fabrizio Cascinelli

Associate Partner (Legal)
fabrizio.cascinelli@pwc.com
+39 345 6981767

Gianluigi Bizioli

Of Counsel (Tax)
gianluigi.bizioli@pwc.com
+39 348 4433091

Michele Gusmeroli

Director (Tax)
michele.gusmeroli@pwc.com
+39 348 5535488

Francesco Pizzo

Director (Tax)
francesco.pizzo@pwc.com
+39 346 6339371

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>

